

N. 1082

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI
e COZZOLINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1996

Assegnazione di fondi alle province per interventi di
miglioramento e riqualificazione faunistico-ambientale

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, che detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, prevede, all'articolo 9, comma 1, che: «alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142».

Alle province compete:

attuare la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *f*), della legge 8 giugno 1990 n. 142 (articolo 1 comma 3);

rilasciare le autorizzazioni degli appostamenti fissi (articolo 4, comma 3);

nominare tre propri rappresentanti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (articolo 8, comma 1);

svolgere le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna (articolo 9, comma 1);

realizzare la pianificazione del territorio mediante la sua destinazione differenziata (articolo 10, comma 2);

predisporre piani faunistici articolati per comprensori omogenei;

predisporre piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica (articolo 10, comma 7);

essere sentite nella predisposizione delle norme relative al riparto del territorio destinato alla caccia programmata (articolo 14, comma 1);

autorizzare la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi (articolo 14, comma 12);

coordinare l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste (articolo 27, comma 7).

I piani faunistico-venatori che devono essere predisposti dalle province contemplano molteplici istituti di natura diversa, come indicato al comma 8 dell'articolo 10:

a) le oasi di protezione, destinata al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo, che non può essere esercitato in forma di caccia, di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei

fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici che si impegnino alla tutela e al ripristino degli *habitat* naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle oasi e nelle zone di ripopolamento;

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

A fronte di tante e complesse competenze attribuite dallo Stato alle province la medesima legge non prevede alcun trasferimento dei fondi che lo Stato incamera quale tassa di concessione governativa.

A tal fine è opportuno che almeno una quota pari al 50 per cento di detto introito sia ripartito a favore delle province sulla base dei cacciatori in esse residenti.

Al tal fine è presentato il presente disegno di legge composto da un solo articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto il seguente comma:

«4-bis. Il 50 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è ripartito tra le amministrazioni provinciali in proporzione al numero dei cacciatori in ciascuna residenti, per gli interventi ambientali e faunistici di loro competenza».